



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 7 AGOSTO 2001

N. 120

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2001, n. 999

L. 9/12/98, n. 431, art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Individuazione dei Comuni - Anno 2000 - Autorizzazione erogazione superi relativi all'anno 1999.

Pag. 7134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2001, n. 1003

Recepimento del Decreto 19 dicembre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente "Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio".

Pag. 7139

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 1065

Deliberazione di G.R. n. 537 del 18 maggio 1999

avente ad oggetto: "L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 4 - comma 4 - lett. A). Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali". Adeguamento alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Pag. 7140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 1085

Legge n. 179/92 art. 8 e legge n. 493/93 art. 9. Approvazione graduatoria per interventi di "recupero e nuova costruzione" alloggi da assegnare in locazione a lavoratori dipendenti.

Pag. 7146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 1102

L.R. 24/99, art. 8, comma 9 e art. 9, comma 5 del d.l.vo n. 114/98: Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa.

Pag. 7148

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 luglio 2001, n.999

L. 9/12/98, n. 431, art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Individuazione dei Comuni - Anno 2000 - Autorizzazione erogazione superi relativi all'anno 1999.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica, dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con il medesimo art. 11 e con decreto Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19/7/99, è stata disciplinata la ripartizione, l'utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, è stato fissato l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.

Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, così come previsto dal 9° comma del citato art. 11 della L. n. 431/98, è stata assegnata al Fondo una quota che il CIPE, su proposta del Ministro LL.PP., ripartisce tra le Regioni, anche in rapporto ai fondi che le Regioni mettono a disposizione a carico del proprio bilancio per il medesimo fine (comma 5° e 6° dell'art. 11 L. 431/98).

Con nota n. 901/A3 del 16/2/2000 l'Assessorato all'E.R.P. ha proposto che nel bilancio di previsione per l'es. fin. 2001 fosse stanziato un importo per le finalità di cui all'art. 11 della L. n. 431/98, in aggiunta ai fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'anno 2000. Dal bilancio 2001 approvato dal Consiglio Regionale, non risulta sia stato previsto alcun finanziamento.

Ai fini del riparto dei fondi dell'anno 2000, si ritiene necessario relazionare e rendicontare sull'utilizzo a livello regionale e comunale dei fondi relativi all'anno 1999, in quanto da tali dati si può evincere il concreto effettivo fabbisogno comunale, almeno per quell'anno.

Con deliberazione n. 1748 del 27/12/99 la G.R. ha richiamato requisiti e criteri in modo che i Comuni potessero più agevolmente individuare i contenuti dei bandi di concorso. Con il medesimo atto la G.R. ha ripartito i fondi assegnati alla Regione Puglia dal CIPE per il 1999, sulla base delle richieste finanziarie comunali riportate su appositi moduli predisposti all'uopo dall'Assessorato all'ERP.

Le risultanze dei bandi espletati dai Comuni dovevano pervenire in Assessorato entro il 27/3/2000.

Considerato che molti Comuni non avevano trasmesso i dati richiesti, la G.R. con successivo atto ha prorogato i termini di presentazione delle risultanze dei bandi al 31/7/2000.

Successivamente, considerato che le risultanze dei bandi comunali non erano rispondenti alle localizzazioni effettuate (in alcuni Comuni le richieste risultavano inferiori all'importo localizzato, in altri erano notevolmente superiori) e considerato altresì che una consistente parte dei fondi a disposizione risultava inutilizzata la G.R., con atto n. 1869 del 22/12/2000, ha approvato un provvedimento articolato con il quale, nel prendere atto della rendicontazione fornita dall'Assessorato, ha autorizzato il pagamento dei superi di localizzazione derivanti dall'espletamento dei bandi di concorso; ha localizzato fondi in altri Comuni; ha autorizzato tutti i Comuni a riaprire i termini dei bandi di concorso al fine di utilizzare in maniera completa i fondi a disposizione.

Sulla base dell'atto testè citato, i Comuni dovevano trasmettere le risultanze dei bandi di concorso entro il 2/05/2001.

Nel comunicare che, ovviamente, non è stato ancora possibile entrare nel merito delle richieste finanziarie trasmesse entro il 2/05/01, si è preso solo atto degli importi richiesti dai Comuni con riserva di successiva istruttoria. Dalla documentazione trasmessa entro le date del 27/3/2000, 31/7/2000 e 2/05/2001, il fabbisogno totale per il 1999 corrisponde a circa 54.000.000.000, cifra lievemente inferiore ai fondi assegnati dal CIPE per il medesimo anno.

Le tabelle allegate illustrano, Comune per Comune, l'intera situazione.

Occorre ora provvedere alla localizzazione dei fondi per l'anno 2000, per il quale la Regione Puglia ha una disponibilità pari a £. 55.496.000.000, come da delibera CIPE 4/8/2000, pubblicata sulla G.U. n. 245 del 19/10/2000 e di cui si è avuta conoscenza di accredito con note dell'Assessorato regionale al Bilancio, di cui l'ultima del 2/05/01.

Detti fondi devono essere ripartiti tra i Comuni, tenendo anche conto della configurazione del merca-

to delle abitazioni in locazione nelle diverse realtà comunali, con riferimento ai valori degli affitti di alloggi con caratteri tipologici comparabili a quelli della edilizia residenziale pubblica, nonché sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei Comuni stessi a concorrere con propri fondi.

Dall'esame dei dati pervenuti dai Comuni e dalle risultanze dei bandi dagli stessi espletati per il 1999, si traggono gli elementi nonché le situazioni Comune per Comune.

All'attualità, pur dopo aver acquisito i primi dati dai Comuni, dopo il primo bando di concorso, dopo il secondo bando, si ritiene non si abbia ancora una completa cognizione del fenomeno sotto i vari profili, e perché alcuni Comuni non hanno ancora trasmesso alcuna richiesta finanziaria, e anche, pare, per una non totale partecipazione dei cittadini.

Data l'urgenza di dover ripartire le risorse finanziarie relative all'anno 2000, si propone di tener conto dell'attuazione relativa all'anno 1999 che, come innanzi relazionato, ha avuto tre successivi correttivi per potersi adeguare alle situazioni via via comunicate dai Comuni e riportate nei prospetti allegati, e delle richieste finanziarie effettuate da alcuni Comuni per l'anno 2000. Per i Comuni che non hanno mai avanzato alcuna richiesta di finanziamento, si propone di localizzare l'importo di £. 20.000.000, considerato il non rilevante numero di famiglie in affitto ivi residenti.

Ai fini dell'utilizzo dei fondi di che trattasi per l'anno 2000, si fa presente che criteri e requisiti sono quelli previsti dalla citata normativa e richiamati con delibera G.R. n. 1748/99.

Si deve aggiungere che:

- a) con deliberazione di G.R. n. 104 del 13/2/2001 è stato determinato il nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, portandolo a £. 21.500.000;
- b) la legge n. 388 del 23/12/2000, art. 80, comma 20, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2000, stabilisce che i Comuni indicati all'art. 6 della L. n. 431/98 possono destinare fino al 10% delle somme loro attribuite alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa.

I locatari di tali alloggi dovranno fruire dei benefici della legge in oggetto, pertanto il 10% assegnato al Comune per tale tipo di intervento dovrà

calcolarsi al netto di quanto i locatari medesimi corrisponderanno sulla base della normativa vigente;

- c) la nuova riforma degli affitti prevede per l'inquilino due agevolazioni di carattere fiscale; l'inquilino che già usufruisse del fondo di sostegno previsto all'art. 11 della L. n. 431/98 non può ottenere anche il beneficio della detrazione fiscale e viceversa.

I Comuni, al fine di individuare i locatari beneficiari dei contributi e l'ammontare dei contributi medesimi, devono emanare apposito bando di concorso che contenga, tra l'altro, i requisiti di partecipazione, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le modalità di calcolo e quant'altro previsto dalla normativa vigente e richiamato con la deliberazione di G.R. n. 1748 del 27/12/99, nonché quanto previsto ai precedenti punti a), b), se attuato, e c).

Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo floppy disk, fermo restando l'invio del formale provvedimento in originale di approvazione della graduatoria, con i nominativi e tutti i dati previsti, richiesti con la citata deliberazione di G.R. n. 1748/99 e specificati con la successiva deliberazione di G.R. n. 1869 del 22/12/2000.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria dovrà contenere l'elenco dei beneficiari graduato obbligatoriamente in ordine crescente di reddito, con separazione evidenziata delle fasce reddituali, oltre agli altri dati richiesti, anche per le finalità di cui alla legge n. 21 dell'8/2/01, art. 1.

In termini di indirizzo si rappresenta che i Comuni, qualora dalle risultanze dei bandi rilevassero necessità di importi finanziari superiori a quelli individuati con il presente provvedimento, potrebbero ridurre, come ritenuto opportuno, il contributo da assegnare, oppure privilegiare le fasce più deboli, oppure integrare con fondi di bilancio comunale.

Le risultanze dei bandi dovranno pervenire alla Regione, Settore Edilizia Residenziale Pubblica, Via Bozzi, 59, Bari, entro e non oltre il termine perentorio del 15/10/2001, pena l'esclusione dal beneficio.

Tanto premesso, si propone di localizzare i fondi disponibili per l'anno 2000 assegnando ai Comuni importi simili a quelli rivenienti dalle risultanze dei bandi di concorso dell'anno 1999, di cui alle tabelle allegare, e agli altri l'importo innanzi indicato.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

La spesa di cui al presente provvedimento di complessive L. 55.145.000.000 viene impegnata sul capitolo 411193 del bilancio di previsione 2001: "L. n. 431/98, art. 11 - Contributi concessi ai Comuni per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione".

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a)

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P.;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore E.R.P.;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria la relazione che precede;
- 2) di individuare i Comuni beneficiari dei fondi di cui all'art. 11 - L. n. 431/98 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l'anno 2000, nei modi illustrati in narrativa, secondo i seguenti prospetti che riportano le somme preliminarmente assegnate, salvo le risultanze del bando di concorso.

PROVINCIA DI BARI

ACQUAVIVA	£.	100.000.000
ADELFA	£.	145.000.000
ALBEROBELLO	£.	50.000.000
ALTAMURA	£.	565.000.000
ANDRIA	£.	2.395.000.000
BARI	£.	6.810.000.000
BARLETTA	£.	1.340.000.000
BINETTO	£.	20.000.000
BISCEGLIE	£.	2.055.000.000
BITETTO	£.	105.000.000
BITONTO	£.	660.000.000
BITRITTO	£.	130.000.000
CANOSA	£.	150.000.000
CAPURSO	£.	120.000.000

CASAMASSIMA	£.	125.000.000
CASSANO	£.	50.000.000
CASTELLANA	£.	165.000.000
CELLAMARE	£.	175.000.000
CONVERSANO	£.	95.000.000
CORATO	£.	685.000.000
GIOIA DEL COLLE	£.	255.000.000
GIOVINAZZO	£.	985.000.000
GRAVINA	£.	1.220.000.000
GRUMO	£.	100.000.000
LOCOROTONDO	£.	40.000.000
MINERVINO MURGE	£.	45.000.000
MODUGNO	£.	430.000.000
MOLA	£.	455.000.000
MOLFETTA	£.	1.595.000.000
MONOPOLI	£.	1.180.000.000
NOCI	£.	235.000.000
NOICATTARO	£.	155.000.000
PALO DEL COLLE	£.	250.000.000
POGGIORSINI	£.	35.000.000
POLIGNANO	£.	20.000.000
PUTIGNANO	£.	165.000.000
RUTIGLIANO	£.	140.000.000
RUVO DI PUGLIA	£.	1.145.000.000
SAMMICHELE	£.	60.000.000
SANNICANDRO	£.	55.000.000
SANTERAMO	£.	120.000.000
SPINAZZOLA	£.	40.000.000
TERLIZZI	£.	795.000.000
TORITTO	£.	200.000.000
TRANI	£.	780.000.000
TRIGGIANO	£.	140.000.000
TURI	£.	130.000.000
VALENZANO	£.	20.000.000

PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI	£.	980.000.000
CAROVIGNO	£.	110.000.000
CEGLIE MESSAPICA	£.	60.000.000
CELLINO SAN MARCO	£.	120.000.000
CISTERNINO	£.	65.000.000
ERCHIE	£.	10.000.000,
FASANO	£.	360.000.000
FRANCAVILLA F.	£.	740.000.000
LATIANO	£.	130.000.000
MESAGNE	£.	235.000.000
ORIA	£.	25.000.000
OSTUNI	£.	285.000.000
SAN DONACI	£.	80.000.000
SAN MICHELE S.	£.	30.000.000

SAN PANCRAZIO S.	£.	35.000.000
SAN PIETRO V.	£.	105.000.000
SAN VITO DEI NORM.	£.	305.000.000
TORCHIAROLO	£.	20.000.000
TORRE S. SUSANNA	£.	75.000.000
VILLA CASTELLI	£.	30.000.000

PROVINCIA DI FOGGIA

ACCADIA	£.	20.000.000
ALBERONA	£.	45.000.000
ANZANO DI P.	£.	20.000.000
APRICENA	£.	35.000.000
ASCOLI S.	£.	35.000.000
BICCARI	£.	20.000.000
BOVINO	£.	45.000.000
CAGNANO V.	£.	20.000.000
CANDELA	£.	25.000.000
CARAPELLE	£.	60.000.000
CARLANTINO	£.	10.000.000
CARPINO	£.	150.000.000
CASALNUOVO M.	£.	20.000.000
CASALVECCHIO	£.	20.000.000
CASTELLUCCIO DEI S.	£.	25.000.000
CASTELLUCCIO V.	£.	10.000.000
CASTELNUOVO	£.	20.000.000
CELENZA V.	£.	10.000.000
CELLE S.V.	£.	20.000.000
CERIGNOLA	£.	595.000.000
CHIEUTI	£.	105.000.000
DELICETO	£.	10.000.000
FAETO	£.	20.000.000
FOGGIA	£.	3.170.000.000
ISCHITELLA	£.	70.000.000
ISOLE TREMITI	£.	10.000.000
LESINA	£.	30.000.000
LUCERA	£.	500.000.000
MANFREDONIA	£.	950.000.000
MARGHERITA DI S.	£.	170.000.000
MATTINATA	£.	80.000.000
MONTELEONE	£.	20.000.000
MONTE S. ANGELO	£.	20.000.000
MOTTA MONTECORVINO	£.	20.000.000
ORDONA	£.	10.000.000
ORSARA	£.	30.000.000
ORTANOVA	£.	445.000.000
PANNI	£.	20.000.000
PESCHICI	£.	70.000.000
PIETRA MONTECORVINO	£.	20.000.000
POGGIO IMPERIALE	£.	55.000.000
RIGNANO G.	£.	210.000.000

ROCCHETTA S. ANT.	£.	20.000.000
RODI G.	£.	80.000.000
ROSETO VALF.	£.	20.000.000
SAN FERDINANDO DI P.	£.	115.000.000
SAN GIOVANNI R.	£.	135.000.000
SAN MARCO IN L.	£.	250.000.000
SAN MARCO LA C.	£.	20.000.000
SANNICANDRO G.	£.	165.000.000
SAN PAOLO C.	£.	40.000.000
SAN SEVERO	£.	1.335.000.000
SANT'AGATA DI P.	£.	20.000.000
SERRACAPRIOLA	£.	15.000.000
STORNARA	£.	90.000.000
STORNARELLA	£.	15.000.000
TORREMAGGIORE	£.	380.000.000
TRINITAPOLI	£.	445.000.000
TROIA	£.	75.000.000
VICO DEL G.	£.	70.000.000
VIESTE	£.	120.000.000
VOLTURARA	£.	20.000.000
VOLTURINO	£.	65.000.000
ZAPPONETA	£.	20.000.000

PROVINCIA DI LECCE

ACQUARICA	£.	70.000.000
ALESSANO	£.	40.000.000
ALEZIO	£.	80.000.000
ALLISTE	£.	10.000.000
ANDRANO	£.	20.000.000
ARADEO	£.	185.000.000
ARNESANO	£.	15.000.000
BAGNOLO DEL S.	£.	20.000.000
BOTRUGNO	£.	20.000.000
CALIMERA	£.	45.000.000
CAMPI S.	£.	85.000.000
CANNOLE	£.	10.000.000
CAPRARICA	£.	20.000.000
CARMIANO	£.	55.000.000
CARPIGNANO S.	£.	45.000.000
CASARANO	£.	50.000.000
CASTRI' DI LECCE	£.	10.000.000
CASTRIGNANO DEI GRECI	£.	30.000.000
CASTRIGNANO DEL CAPO	£.	20.000.000
CASTRO	£.	20.000.000
CAVALLINO	£.	20.000.000
COLLEPASSO	£.	10.000.000
COPERTINO	£.	35.000.000
CORIGLIANO	£.	15.000.000
CORSANO	£.	20.000.000
CURSI	£.	10.000.000

CUTROFIANO	£.	40.000.000
DISO	£.	20.000.000
GAGLIANO	£.	35.000.000
GALATINA	£.	125.000.000
GALATONE	£.	305.000.000
GALLIPOLI	£.	625.000.000
GIUGGIANELLO	£.	20.000.000
GIURDIGNANO	£.	5.000.000
GUAGNANO	£.	15.000.000
LECCE	£.	930.000.000
LEQUILE	£.	100.000.000
LEVERANO	£.	50.000.000
LIZZANELLO	£.	30.000.000
MAGLIE	£.	30.000.000
MARTANO	£.	35.000.000
MARTIGNANO	£.	10.000.000
MATINO	£.	15.000.000
MELENDUGNO	£.	40.000.000
MELISSANO	£.	75.000.000
MELPIGNANO	£.	20.000.000
MIGGIANO	£.	5.000.000
MINERVINO DI LECCE	£.	20.000.000
MONTERONI	£.	65.000.000
MONTESANO	£.	20.000.000
MORCIANO	£.	5.000.000
MURO LECCESE	£.	25.000.000
NARDO'	£.	145.000.000
NEVIANO	£.	20.000.000
NOCIGLIA	£.	10.000.000
NOVOLI	£.	170.000.000
ORTELLE	£.	20.000.000
OTRANTO	£.	105.000.000
PALMARIGGI	£.	5.000.000
PARABITA	£.	25.000.000
PATU'	£.	20.000.000
POGGIARDO	£.	15.000.000
PORTO CESAREO	£.	5.000.000
PRESICCE	£.	60.000.000
RACALE	£.	25.000.000
RUFFANO	£.	60.000.000
SALICE S.	£.	40.000.000
SALVE	£.	25.000.000
SANARICA	£.	30.000.000
SAN CASSIANO	£.	20.000.000
SAN CESAREO DI L.	£.	100.000.000
SAN DONATO DI L.	£.	150.000.000
SANNICOLA	£.	15.000.000
SAN PIETRO IN L.	£.	65.000.000
SANTA CESAREA	£.	50.000.000
SCORRANO	£.	95.000.000
SECLI'	£.	35.000.000
SOGLIANO CAVOUR	£.	5.000.000

SOLETO	£.	20.000.000
SPECCHIA	£.	20.000.000
SPONGANO	£.	5.000.000
SQUINZANO	£.	100.000.000
STERNATIA	£.	10.000.000
SUPERSANO	£.	15.000.000
SURANO	£.	20.000.000
SURBO	£.	95.000.000
TAURISANO	£.	10.000.000
TAVIANO	£.	100.000.000
TIGGIANO	£.	10.000.000
TREPuzzi	£.	240.000.000
TRICASE	£.	35.000.000
TUGLIE	£.	140.000.000
UGENTO	£.	20.000.000
UGGIANO LA CHIESA	£.	15.000.000
VEGLIE	£.	20.000.000
VERNOLE	£.	40.000.000
ZOLLINO	£.	20.000.000

PROVINCIA DI TARANTO

AVETRANA	£.	65.000.000
CAROSINO	£.	35.000.000
CASTELLANETA	£.	50.000.000
CRISPIANO	£.	95.000.000
FAGGIANO	£.	20.000.000
FRAGAGNANO	£.	35.000.000
GINOSA	£.	65.000.000
GROTTAGLIE	£.	940.000.000
LATERZA	£.	75.000.000
LEPORANO	£.	105.000.000
LIZZANO	£.	25.000.000
MANDURIA	£.	305.000.000
MARTINA F.	£.	1.065.000.000
MARUGGIO	£.	80.000.000
MASSAFRA	£.	595.000.000
MONTEIASI	£.	75.000.000
MONTEMESOLA	£.	40.000.000
MONTEPARANO	£.	60.000.000
MOTTOLA	£.	145.000.000
PALAGIANELLO	£.	145.000.000
PALAGIANO	£.	90.000.000
PULSANO	£.	110.000.000
ROCCA FORZATA	£.	20.000.000
SAN GIORGIO I.	£.	250.000.000
SAN MARZANO	£.	50.000.000
SAVA	£.	180.000.000
STATTE	£.	465.000.000
TARANTO	£.	2.760.000.000
TORRICELLA	£.	40.000.000

- 3) di impegnare la somma di £. 55. 145.000.000 sul capitolo 411193 del bilancio di previsione 2001: "L. n. 431/98, art. 11. Contributi concessi ai Comuni per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione";
- 4) di dare mandato al Dirigente del Settore ERP di provvedere alle erogazioni dei contributi ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e nei limiti delle risultanze dei bandi e della documentazione trasmessa;
- 5) di dare mandato al Dirigente del Settore ERP di provvedere alle erogazioni dei superi relativi all'anno 1999, nei limiti delle somme a disposizione per quell'anno, previo impegno delle relative norme sui R.S. '99 e 2000.
- 6) di chiarire che le somme innanzi indicate non rappresentano assegnazioni, bensì somme a disposizione, per cui eventuali economie rientrano nella disponibilità regionale;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- 8) di dichiarare che il presente provvedimento non è da sottoporre al controllo ai sensi della legge n. 127/97;
- 9) il Settore ERP provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero LL.PP., Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 luglio 2001, n. 1003

Recepimento del Decreto 19 dicembre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente "Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio".

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base

dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

- constatato che le uve da tavola, oltre al loro utilizzo naturale come frutta, si prestano ad essere impiegate, tal quale o in miscela, per la produzione di vini, per i quali invece è prescritta dalla vigente normativa la sola utilizzazione di uve da vino;
- considerato che la loro abusiva utilizzazione potrebbe perturbare il normale equilibrio del mercato vitivinicolo;
- ritenuto necessario che le attività di trasformazione delle uve da tavola debbano essere distinte da quelle relative alle uve da vino, anche allo scopo di rendere più adeguati ed efficaci i controlli degli organismi competenti;

ha emanato il Decreto 19 dicembre 2000 con il quale sono state stabilite le disposizioni per l'applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola.

Il suddetto decreto all'art. 4 prevede che le uve da tavola, devono essere avviate alla trasformazione in stabilimenti, a ciò appositamente destinati e differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino od i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime.

Inoltre il decreto in questione all'art. 5 dispone che la detenzione e la trasformazione delle uve da tavola negli stabilimenti a ciò appositamente destinati di cui all'art. 4 è subordinata ad una dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Regione in cui è situato lo stabilimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività ed a mezzo lettera raccomandata a.r.

Ciò stante allo scopo di adempiere al disposto ministeriale, si ritiene opportuno individuare negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli Uffici che dovranno ricevere le dichiarazioni di inizio di attività e trasmettere copia alle autorità di controllo di cui all'art. 1 del decreto, nonché esercitare i controlli di propria competenza nei casi di ritiro delle uve da tavola dal mercato, previsti dal Reg. CE n. 2200/96.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli

enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di dare atto che le attività degli stabilimenti adibiti alla trasformazione delle uve da tavola e l'azione di controllo sugli stessi sono disciplinati dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 dicembre 2000 concernente "Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio";
- di individuare negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli Uffici che dovranno ricevere le dichiarazioni di inizio di attività e trasmetterne copia alle autorità di controllo di cui all'art. 1 del decreto;
- di dare atto che nel caso di attivazione di misure di intervento previste dal Reg. CE n. 2200/96 relativo all'Organizzazione Comune di Mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura esercitano i controlli di propria competenza;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;

- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 luglio 2001, n. 1065

Deliberazione di G.R. n. 537 del 18 maggio 1999 avente ad oggetto: "L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 4 - comma 4 - lett. A). Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali". Adeguamento alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II.PP.A.B., confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali riferisce quanto segue:

Con D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, in conformità all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato apposito, regolamento statale recante "norme - per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto".

Le funzioni amministrative inerenti tali competenze sono state, delegate alle Regioni ai sensi del D.P.R. n. 616/77.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 3853 del 4/9/95, dispose l'attribuzione "agli Assessori competenti nella materia per delega ricevuta dal Consiglio Regionale delle attività istruttorie" relative alle predette funzioni sino allora attribuite alla Segreteria della Presidenza.

La legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ha ripartito, tra gli organi di direzione politica e i dirigenti, le funzioni amministrative e le attività di diritto privato di competenza regionale.

Con deliberazione n. 3261 del 28.7.1998, la Giunta Regionale ha dato attuazione alle predette norme disponendo l'attribuzione, in via esclusiva, ai dirigenti della competenza di tutti gli atti di gestione amministrativa.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si intende adeguare la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 537/1999 in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali alle nuove disposizioni del D.P.R. n. 361/2000. ai sensi dell'art 4 - 4° comma - lett. a) - della l.r. n. 7/97, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa coerentemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto si propone di approvare la seguente direttiva:

RICONOSCIMENTO GIURIDICO E APPROVAZIONE STATUTI DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

“Il riconoscimento giuridico di diritto privato e l'approvazione degli statuti delle Associazioni e delle Fondazioni che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali, sono determinati dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito, giusto D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001 (pubblicato sul BURP n. 39 del 1° marzo 2001), presso il Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Regolamenti e Atti del Presidente, i relativi provvedimenti dirigenziali devono essere assunti in conformità alle norme di cui al capo II, titolo II, libro I del codice civile e delle disposizioni di attuazione vigente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle seguenti:

Modalità:

1. domanda in bollo, indirizzata al Presidente della Regione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza, dell'ente, a firma autenticata;
- 2 n. 3 copie autentiche, di cui una in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto ricevuti per atto notarile;
3. relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente a firma autenticata, sull'attività svolta, su quella che si intende svolgere e sulla situazione economico-finanziaria, corredata da idonea documentazione circa la consistenza, ed il valore dei beni immobili e mobili (estratto catastale, perizia giurata, dichiarazioni bancarie, ecc.) e sul flusso finanziario destinato alle periodiche spese di gestione e funzionamento; nella stessa

dichiarazione dovranno essere indicati il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

4. altri documenti utili a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi;
5. una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti 3 e 4;

e dei seguenti

Requisiti:

- a) L'atto costitutivo e lo statuto devono esplicitamente:
 1. precisare che le finalità dell'istituzione non hanno scopo di lucro e che si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
 2. individuare gli scopi statutari che specificatamente rientrano nel campo socio-assistenziale;
 3. contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del codice civile: patrimonio, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
 4. prevedere per le Associazioni, i diritti, gli obblighi e le condizioni d'ammissibilità degli associati;
 5. specificare per le Fondazioni, i criteri e le modalità d'erogazione delle rendite;
 6. prevedere norme per il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996, n. 108 (prevenzione del fenomeno dell'usura);
- b) Sufficienza del patrimonio, costituente il fondo di dotazione permanente, ossia la congruità della massa dei beni della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910, cod. civ.). A tale scopo il patrimonio deve essere sempre rapportato all'entità dei fini statutari e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a €. 200.000.0000 (duecentomilioni) per le Associazioni e gli Enti e a L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) per le Fondazioni. Per le Fondazioni e le Associazioni con prevalente scopo di prevenzione del fenomeno dell'usura il livello minimo di patrimonio è determinato, ai sensi dell'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996 n. 108, nella misura fissata con decreto del Ministro del Tesoro 6 agosto 1996 e successive modificazioni

(£. 50.000.000 (cinquantamiloni) per le Associazioni, £. 100.000.000 (centomiloni) per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia, £. 200.000.000 (duecentomiloni) per le Fondazioni con competenza operativa regionale.

Modalità:

1. domanda in bollo, indirizzata al Presidente della Regione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata;
2. n.3 copie autentiche, di cui una in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto ricevuti per atto notarile;
3. relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata, sull'attività svolta, su quella che si intende svolgere e sulla situazione economico-finanziaria, corredata da idonea documentazione circa la consistenza ed il valore dei beni immobili e mobili (estratto catastale, perizia giurata, dichiarazioni bancarie, ecc.) e sul flusso finanziario destinato alle periodiche spese di gestione e funzionamento; nella stessa dichiarazione dovranno essere indicati il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
4. altri documenti utili a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi;
5. una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti 3 e 4;

e dei seguenti

Requisiti:

- a) L'atto costitutivo e lo statuto devono esplicitamente:
 1. precisare che le finalità dell'istituzione non hanno scopo di lucro e che si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
 2. individuare gli scopi statutari che specificatamente rientrano nel campo socio-assistenziale;
 3. contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del codice civile: denominazione, patrimonio, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

4. prevedere per le Associazioni, i diritti, gli obblighi e le condizioni d'ammissibilità degli associati;
 5. specificare per le Fondazioni, i criteri e le modalità d'erogazione delle rendite;
 6. prevedere norme per il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996, n. 108 (prevenzione del fenomeno dell'usura).
- b) Sufficienza del patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, ossia la congruità della massa dei beni destinati ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 cod. civ.). A tale scopo il patrimonio deve essere sempre rapportato all'entità dei fini statutari e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a £. 200.000.0000 (duecentomiloni) per le Associazioni e gli Enti, e a £. 500.000.000 (cinquecentomiloni) per le Fondazioni. Per le Fondazioni e le Associazioni con prevalente scopo di prevenzione del fenomeno dell'usura il livello minimo di patrimonio è determinato, ai sensi dell'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996 n. 108, nella misura fissata con decreto del Ministro del Tesoro 6 agosto 1996 e successive modificazioni (£. 50.000.000 (cinquantamiloni) per le Associazioni, £. 100.000.000 (centomiloni) per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia, £. 200.000.000 (duecentomiloni) per le Fondazioni con competenza operativa regionale).
- c) Sufficienza dei mezzi finanziari disponibili per le periodiche erogazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, ossia la congruità del flusso dei beni periodicamente destinabili allo svolgimento delle attività istituzionali.

Nel caso in cui le Associazioni e le Fondazioni che chiedono il riconoscimento giuridico si prefiggono, in via non prevalente, anche scopi che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali, dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile, del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà in ogni caso corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento giuridico e si conclude con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Qualora il responsabile del procedimento amministrativo ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni non viene comunicato ai richiedenti il motivato diniego ovvero non si provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il provvedimento dirigenziale di iscrizione nel registro delle persone giuridiche dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà contenere esplicito richiamo per gli amministratori degli enti ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo ex art. 16 del Cod. Civ. delle Associazioni e delle Fondazioni già riconosciute che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali, sono determinati dall'iscrizione delle relative approvazioni nel registro delle persone giuridiche, istituito, giusto D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001, (pubblicato sul BURP n.39 del 1° marzo 2001) presso il Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente. I relativi provvedimenti dirigenziali devono essere assunti in conformità alle norme di cui al capo II, titolo II, libro I del codice civile e delle disposizioni di attuazione vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle seguenti

Modalità:

1. domanda in bollo, indirizzata al Presidente della Regione, sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata;
2. n. 3 copie autentiche, di cui una in bollo, del verbale del competente organo statutario d'approvazione delle proposte di modifiche, con attestazio-

ne dell'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civ.;

3. n. 3 copie autentiche, di cui una in bollo, del testo delle modifiche ricevuto per atto notarile;
4. copia autentica in bollo degli atti di fondazione del vigente statuto (se già in possesso dell'Assessorato - è sufficiente il preciso riferimento alla relativa pratica);
5. relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata, indicante le modifiche apportate al vigente statuto e lo scopo delle stesse
6. una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti 4 e 5;

e dei seguenti

Requisiti:

Nel caso le modifiche statutarie comportino un ampliamento del fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti per il riconoscimento giuridico.

Negli altri casi la verifica del possesso dei predetti requisiti è effettuata con riferimento alle modifiche proposte.

Nel caso in cui le modifiche proposte concernono aspetti che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà, in ogni caso, corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda d'approvazione e si conclude con l'iscrizione delle modifiche nel registro delle persone giuridiche.

Qualora il responsabile del procedimento amministrativo ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti.

- c) Sufficienza dei mezzi finanziari disponibili per le periodiche erogazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, ossia la congruità del flusso dei beni periodicamente destinabili allo svolgimento delle attività istituzionali.

Nel caso in cui le Associazioni e le Fondazioni che chiedono il riconoscimento giuridico si prefiggono, in via non prevalente, anche scopi che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali, dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà in ogni caso corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento giuridico e si conclude con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Qualora il responsabile del procedimento amministrativo ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni non viene comunicato ai richiedenti il motivato diniego ovvero non si provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il provvedimento dirigenziale di iscrizione nel registro delle persone giuridiche dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà contenere esplicito richiamo per gli amministratori degli enti ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo ex art. 16 del Cod. Civ. delle Associazioni e delle Fondazioni già riconosciute che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali, sono determinati dall'iscrizione delle relative approvazioni nel registro delle persone giuridiche, istituito, giusto D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001, (pubblicato sul BURP n. 39 del 1° marzo 2001) presso il Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente. I relativi provvedimenti dirigenziali devo-

no essere assunti in conformità alle norme di cui al capo II, titolo II, libro I del codice civile e delle disposizioni di attuazione vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e delle seguenti

Modalità:

1. domanda in bollo, indirizzata al Presidente della Regione, sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata;
2. n.3 copie autentiche, di cui una in bollo, del verbale del competente organo statutario d'approvazione delle proposte di modifiche, con attestazione dell'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civ.;
3. n. 3 copie autentiche, di cui una in bollo, del testo delle modifiche ricevuto per atto notarile;
4. copia autentica in bollo degli atti di fondazione e del vigente statuto (se già in possesso dell'Assessorato è sufficiente il preciso riferimento alla relativa pratica);
5. relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata, indicante le modifiche apportate al vigente statuto e lo scopo delle stesse.
6. una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti 4 e 5;

e dei seguenti

Requisiti:

Nel caso le modifiche statutarie comportino un ampliamento del fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti per il riconoscimento giuridico.

Negli altri casi la verifica del possesso dei predetti requisiti effettuata con riferimento alle modifiche proposte.

Nel caso in cui le modifiche proposte concernono, aspetti che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso

il quale si darà, in ogni caso, corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda d'approvazione e si conclude con l'iscrizione delle modifiche nel registro delle persone giuridiche.

Qualora il responsabile del procedimento amministrativo ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, non viene comunicato ai richiedenti il motivato diniego ovvero non si provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il provvedimento dirigenziale d'approvazione delle modifiche statutarie dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà contenere esplicito richiamo per gli amministratori degli enti ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il Settore Servizi Sociali provvederà a notificare gli atti dirigenziali emessi nelle materie di cui al presente provvedimento ai soggetti e alle Persone Giuridiche destinatarie dei provvedimenti medesimi e, contestualmente, ne trasmetterà copia conforme all'originale all'Ufficio Leggi, Decreti e Atti del Presidente per la successiva iscrizione nel registro di cui al D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento che si propone non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo d'entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Il provvedimento rientra tra quelli di cui all'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la seguente direttiva di adeguamento alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 della deliberazione di Giunta Regionale n. 537 del 18 maggio 1999 avente ad oggetto: "L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art.4 - lett. a). Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali", al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241:

RICONOSCIMENTO GIURIDICO E APPROVAZIONE STATUTI DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

- "Il riconoscimento giuridico di diritto privato e l'approvazione degli statuti delle Associazioni e delle Fondazioni che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali, sono determinati dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito, giusto, D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001, (pubblicato sul BURP n. 39 del 1° marzo 2001), presso il Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Regolamenti e Atti del Presidente. I relativi provvedimenti dirigenziali devono essere assunti in conformità alle norme di cui al capo II, titolo II, libro I del codice civile e delle disposizioni di attuazione vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle seguenti:

Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni non viene comunicato al richiedente il motivato diniego ovvero non si provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il provvedimento dirigenziale d'approvazione delle modifiche statutarie dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovrà contenere esplicito richiamo per gli amministratori degli enti ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il Settore Servizi Sociali provvederà a notificare gli atti dirigenziali emessi nelle materie di cui al presente provvedimento ai soggetti e alle Persone Giuridiche destinatarie dei provvedimenti medesimi e, contestualmente, ne trasmetterà copia conforme all'originale all'Ufficio Leggi, Decreti e Atti del Presidente per la successiva iscrizione nel registro di cui al D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001.

- di disporre, ai sensi dell'art. 6 - lett. e) - della L. n. 13/94, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare che il presente provvedimento è atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127 e che non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 63 della L.R. n. 17/77.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n. 1085

Legge n. 179/92 art. 8 e legge n. 493/93 art. 9. Approvazione graduatoria per interventi di "recupero e nuova costruzione" alloggi da assegnare in locazione a lavoratori dipendenti.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La Giunta regionale con provvedimento n. 1072 del 25/3/97 localizzò i fondi destinati agli interventi di RECUPERO e NUOVA COSTRUZIONE di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti, art. 9 legge n. 493/93 ed art. 8 legge n. 179/92 per un importo pari a lire 18.609.463.400 residuando somme pari a lire 20.667.536.600 sul complessivo fondo di lire 39.287.000.000 destinato dal Consiglio regionale per tali interventi.

Con deliberazione di G.R. n. 1381/99 sono stati ritenuti non ammissibili alcuni Soggetti localizzati ed inoltre in base all'art.27, comma 2, della legge n. 17/99, ad altri Soggetti è stata comunicata in data 6.11.00, 21.11.00 e 21.3.01 decadenza dal beneficio per non essere pervenuti all'inizio dei lavori nei ter-

mini fissati dalla legge, per cui dell'importo localizzato di lire 18.609.463.400 né verrà utilizzata solo una parte rimanendo disponibili, come residui somme per lire 16.118.155.400.

Con deliberazione n.3449 del 24/6/97 la Giunta regionale prevede l'utilizzo di lire 1.500.000.000, a favore del Comune di Ostuni per un protocollo d'intesa C.E.R. - Regione Puglia - Comune di Ostuni con prelievo dalle economie della somma destinata di lire 39.287.000.000.

Con atto di programmazione degli interventi E.R.P. n. 306 del 9/6/98, il Consiglio regionale, destinò un ulteriore importo di lire 5.935.200.000 ai medesimi interventi per il RECUPERO e NUOVA COSTRUZIONE di alloggi da concedere a lavoratori dipendenti e con il medesimo atto dispose che le somme non utilizzate di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1072/97, si sarebbero potute destinare ad impinguare il citato importo di lire 5.935.200.000.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1704 del 27/12/99, che prevedeva l'utilizzo dei fondi residui della D.G.R. n. 1072/97 ammontanti a lire 20.677.536.600, furono localizzati, sempre ai sensi della legge predetta, altri interventi per un importo di lire 17.345.939.683, utilizzando lire 11.410.739.683, parte di lire 20.677.536.600 e lire 5.935.200.000 derivanti dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 306/98.

Con la stessa deliberazione la Giunta regionale disponeva di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo da parte dei Soggetti attuatori, fissando il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.P. della citata deliberazione di G.R. n. 1704/99 e fissando le stesse modalità previste dal bando approvato con D.G.R. n. 4423 del 29.12.98 utilizzando i residui di programmazione che all'attualità ammontano a lire 23.884.952.317, come da seguente prospetto.

Assegnazione C.R. n. 894/94	lire 39.287.000.000
Residui delibera G.R. n. 1072/97	lire 20.667.536.600
Economie localizzate G.R. n. 1072/97	lire 16.118.155.400
sommano	lire 36.795.692.000 -
Protocollo intesa Comune Ostuni	lire 1.500.000.000
restano	lire 35.295.692.000
Assegnazione C.R. n. 306/98	lire 5.935.200.000
sommano	lire 41.230.892.000 -

Localizzazione	
G.R. n. 1704/99	lire 17.345.939.683
residui	lire 23.884.952.317

Con la riapertura dei termini sono pervenute a questo Assessorato alla data del 24/01/2000, scadenza dei 60 giorni previsti dalla D.G.R. n. 1704/99, n. 11 richieste di contributo ed istruite le stesse, n. 10 possono essere ritenute ammissibili.

Considerato che le domande pervenute possono essere tutte soddisfatte con utilizzo dei fondi a disposizione, si ritiene di localizzare i fondi a livello regionale.

Le tabelle allegate A e B, che sono parte integrante del presente provvedimento, riportano dati concernenti le istanze pervenute e la relativa istruttoria, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n.4423/98.

Non viene ritenuta ammissibile la richiesta dell'Impresa "COSTRUZIONI" S.r.l. di Stornarella (FG) perché carente dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, così come previsto dal bando.

La misura dei contributi è commisurata ai limiti massimi di costo dell'Edilizia Agevolata fissati con deliberazioni della Giunta regionale n. 5336 del 12/11/96 e n.8123 del 27/12/96 di chiarimenti.

In assenza di quantificazione del contributo si è assegnato finanziamento con le stesse modalità utilizzate con la predetta D.G.R. n. 1704/99 e comunque da verificare successivamente quando verranno, trasmessi i progetti, i Q.T.E. ecc.

Per gli interventi di recupero non è finanziabile la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si rappresenta che le erogazioni avverranno con le modalità previste dal D.M. 05/08/94 punto 5.3 e precisamente in sintesi, 70% in corso di costruzione ed il saldo dopo l'emissione del decreto di concessione definitivo.

Gli interventi costruttivi ammissibili, così come si può rilevare dalle tabelle allegate, sono pari a lire 23.884.952.000.

Si rappresenta inoltre che nella deliberazione di G.R. n. 1704/99, per mero errore materiale, La Cooperativa edilizia "Tarantina 2001" a r.l. di Taranto, è

stata denominata Coop. "Edilcoop Tarantina 2001".

PER QUANTO SOPRA SI PROPONE:

- di localizzare i Soggetti attuatori, di cui alla tabella allegata ed impegnare le relative somme.
- di rettificare la denominazione della Cooperativa Edilizia, erroneamente riportata nella D.G.R. n. 1704/99, da Cooperativa "EDILCOOP TARANTINA 2001" di Taranto a Cooperativa edilizia "TARANTINA 2001" a r.l. di Taranto.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

La spesa di cui al presente provvedimento di complessive lire 23.884.952.000 viene impegnata sul capitolo n. 411185 del bilancio di previsione 2001, residui di stanziamento 1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato, propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta, di cui all'art. 4, comma 4, lett. a della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica Assetto del territorio ed E.R.P.;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore E.R.P.;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- approvare e fare propria la relazione;
- di localizzare i Soggetti attuatori e gli interventi di nuova costruzione e recupero di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 179/92 e art.9 della legge n. 493/93) secondo il seguente prospetto

SOGGETTO	INTERV.	COM. INT.	ALL.	LOCAZ.	ANTICIP.	CONTRIB.
Comune Brindisi	N.C.	Brindisi	24	Permanente	L. 1.422.036.000	L. 1.422.036.000
Comune Foggia	R.E.	Foggia	95	Permanente	L.5.883.650.000	L. 5.883.650.000
Coop. "Celeste" Brindisi	N.C.	Brindisi	23	A Termine	L. -----	L. 908.500.000

Comune Fasano	R.E.	Fasano	9	Permanente	L. 1.224.531.000	L. 1.224.531.007
<hr/>						
Impr SO.GRA.CO. Ciravinidi P.	N.C.	Mola di B.	60	A Termine	L. -----	L. 1.485.000.000
<hr/>						
Coop. "Cottagge" Noicattaro	N.C.	Noicattaro	9	A Termine	L. -----	L. 355.509.000
<hr/>						
Impr.SO.GRA.CO. Gravina. di P.	N.C.	Gravina P.	40	A Termine	L. -----	L. 1.580.000.000
<hr/>						
Impr.EDIL COSTRUZIONI Stornarella	N.C.	Stornarella	9	A Termine	L. -----	L. 355.509.000
<hr/>						
Coop. "Orchidea" Fasano	N.C.	Cisternino	14	A Termine	L. -----	L. 560.000.000
<hr/>						
Impr. SO.GRA.CO. Gravina di P.	N.C.	Polignano	40	A Termine	L. -----	L. 1.580.000.000
<hr/>						
Sommano					L.8.530.217.000	L. 15.354.735.000
TOTALE					LIRE 23.884.952.000	

- 3) di impegnare la somma di lire 23.884.952.000 sul cap. n. 411185 del bilancio di previsione dell'anno 2001, residui di stanziamento 1997;
- 4) detta localizzazione è solo preliminare e provvisoria ed è da sottoporre alle verifiche dell'Ufficio Concessioni, che provvederà a richiedere la dovuta documentazione ai Soggetti innanzi individuati, a verificare la sussistenza o meno dei requisiti per la concessione dei finanziamenti ed a predisporre i successivi provvedimenti di concessione nei limiti e condizioni della normativa vigente;
- 5) l'Assessorato provvederà a trasmettere il presente provvedimento al C.E.R. Ministero LL.PP.
- 6) di rettificare la denominazione della Cooperativa Edilizia, erroneamente riportata nella D.G.R. n. 1704/99, da Cooperativa "EDILCOOP TARANTINA 2001" a Cooperativa edilizia "TARANTINA 2001" a r.l. di Taranto;
- 7) l'inizio dei lavori dovrà avvenire, a pena decadenza dal finanziamento entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- 8) il presente provvedimento non è soggetto al con-

trollo ai sensi dell'art. 17, comma.32 della legge n. 127/97.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 luglio 2001, n. 1102

L.R. 24/99, art. 8, comma 9 e art. 9, comma 5 del d.l.vo n. 114/98: Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa.

L'Assessore all'Industria Commercio ed Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente di Settore riferisce:

Con L.R. 24/99 sono stati dettati i "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio" in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Con successivo Regolamento n. 4 del 20 marzo 2001 sono state stabilite le direttive per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, fissate dall'art. 8 della L.R. 24/99, prevedono al comma 9 che l'Assessorato regionale specifichi gli elementi informativi che il Comune dovrà fornire ai componenti la Conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.

Inoltre, il decreto legislativo n. 114/98 all'art. 9, comma 5, prevede che la regione adotti le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Si ritiene, pertanto, necessario approvare l'articolato allegato alla presente deliberazione che ne fa parte integrante.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivetersi sulla Regione.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. a, della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore al ramo;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile e dai Dirigenti dell'Ufficio e del Settore;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

di approvare l'allegato articolato che fa parte integrante della presente deliberazione;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 13/94.

Il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97 è dichiarato esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO

L.R. 24/99, art.8, comma 9 e art. 9, comma 5 del d.l.vo n. 114/98: Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa.

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento contiene gli elementi informativi previsti dall'art. 8, comma 9, della legge regionale n. 24 del 4/8/1999 e le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31/3/1998, n. 114 e precisamente:
 - a) la modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita;
 - b) le procedure istruttorie preliminari alla convocazione della conferenza di servizi,
 - c) i termini e lo svolgimento della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita;
 - d) le modalità di partecipazione alla conferenza;
 - e) le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Art. 2

Soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi

1. Alla conferenza di servizi partecipano, a titolo obbligatorio e con diritto di voto, oltre al Comune procedente, la Provincia e la Regione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
2. Per la Regione è legittimato a partecipare il dirigente regionale, responsabile del Settore Commercio, ovvero un suo delegato; la Provincia e il Comune scelgono il rappresentante secondo il proprio ordinamento, tra i funzionari dipendenti dell'Ente medesimo.
3. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia e Comune potrà essere accompagnato dai relatori tecnici, i quali non hanno, però, diritto di voto.

4. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'A.N.C.I., delle organizzazioni dei consumatori nonché delle organizzazioni delle imprese del commercio, comprensive di commercio fisso e su aree pubbliche, grande distribuzione e cooperazione più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato.
5. Qualora ricorra una delle ipotesi di astensione previste dagli articoli 51 e 52 del c.p.c. il rappresentante designato con diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione di appartenenza la propria rinuncia all'incarico.

Art. 3

Istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita

1. Il richiedente presenta al Comune, competente per territorio, istanza di autorizzazione per grande struttura di vendita utilizzando la modulistica di cui all'art.8, comma 1, del d.lgs.vo n. 114/98. Copia della stessa munita del visto del ricevimento da parte del Comune va inviata alla Regione ed alla Provincia.
2. La presentazione dell'istanza può essere effettuata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento: in questo caso ai fini della presentazione alla Regione ed alla Provincia occorre allegare copia dell'avviso di ricevimento.
3. Per quanto concerne la Regione, il richiedente è tenuto a inoltrare l'istanza, di cui al comma 1, alla Regione Puglia - Settore Commercio.
4. Nell'istanza dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - a) il settore o i settori merceologici;
 - b) il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
 - c) l'ubicazione dell'esercizio;
 - d) la superficie di vendita dell'esercizio;
 - e) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
6. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificamente all'attività commerciale.
7. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione

zione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 4

Documentazione

All'istanza di autorizzazione che il Comune trasmette alla Regione e, in copia, alla Provincia, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) relazione, a firma del richiedente e controfirmata dal Comune per il visto di congruità alle leggi e regolamenti vigenti in materia di programmazione e di urbanistica commerciale, corredata da adeguata cartografia dell'iniziativa, con riferimento alle previsioni degli indirizzi e criteri regionali e degli adeguamenti adottati dai Comuni: in particolare la relazione deve contenere:
 - descrizione delle caratteristiche dell'esercizio o centro commerciale con riferimento agli indirizzi regionali contenuti nella L.R. 24/99 e Regolamento n. 4/2001 e con riferimento alle classificazioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale e artt. 3, 4 e 5 del Regolamento;
 - descrizione e rappresentazione cartografica della zona di insediamento commerciale ove è ubicato l'intervento nonché degli strumenti comunali di programmazione adottati ai sensi delle disposizioni regionali;
 - relazione della tutela della dinamica concorrenziale circa l'impatto economico e ambientale dell'intervento nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 della L.R. 24/99;
 - eventuali informazioni relative alla sussistenza di un progetto di qualificazione urbana o di rivitalizzazione delle realtà minori adottati dal Comune ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/99;
 - eventuali dichiarazioni circa la sussistenza di criteri di priorità previsti dall'art.6 della L.R. 24/99 e art.6 del Regolamento n. 4/01;
 - indicazioni circa l'adozione da parte del Comune di provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 15 della L. R. 24/99 e dall'art. 10 del Regolamento;
 - ogni altra informazione utile per la valutazione della congruità della richiesta agli indirizzi generali ed ai criteri regionali di programmazione urbanistica commerciale;

2) progetto definitivo dell'intervento conforme a quello presentato al Comune, firmato da professionista abilitato alla progettazione, costituito dalla planimetria dell'area, in scala non inferiore a 1:500, contenente la rappresentazione della situazione di fatto e di progetto, e da piante, prospetti e sezioni del fabbricato, in numero adeguato ed in scala 1:100 o comunque nella scala prescritta dal regolamento edilizio comunale ai fini del rilascio della concessione edilizia. Resta inteso che il progetto dell'intervento deve, in generale, essere redatto in conformità alle disposizioni regolamentari locali relative al rilascio delle concessioni edilizie e deve rispettare le norme contenute negli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica di cui alla L.R. 24/99 e Regolamento n. 4/01 e comunque deve prevedere:

- a) • il fabbisogno totale dei posti auto, la relativa superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale;
- il fabbisogno dei servizi pubblici;
 - la superficie complessiva, la quantificazione numerica, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale delle aree da destinare a parcheggi, nel rispetto dell'art. 12 della L.R. 24/99;
 - la superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, delle aree da destinarsi a verde pubblico;
 - le opere di urbanizzazione esistenti e previste;
 - le aree per il carico e lo scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale;
 - i collegamenti con la viabilità, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali;
 - la quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale nell'ambito degli edifici delle superfici di vendita e quelle destinate ai servizi;
 - tabella riassuntiva della superficie totale espressa in mq. relativa all'area oggetto dell'intervento suddivisa in:
 - superficie coperta destinata alla sola vendita;
 - superficie coperta destinata ai servizi e alle attività diverse da quelle normate dal D.L.vo n. 114/98 (artigianato di servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie ecc.), i magazzini le zone di lavorazione, i servizi (igienici, tecnologici, spogliatoi, ecc), le gallerie pedonali di

accesso ai punti vendita (piazze, mall), zone di deposito di carrelli, ogni altra attività terziaria e non connesse all'insediamento commerciale;

- superficie scoperta destinata alla viabilità e piazzali;
- superficie scoperta destinata a verde pubblico;
- superficie coperta destinata a parcheggio;
- superficie scoperta destinata a parcheggio.

b) relazione tecnico progettuale a firma del progettista contenente:

b.1): descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazione della superficie lorda di calpestio, delle superfici destinate alla vendita, ai magazzini e/o depositi ad altre attività non commerciali connesse all'insediamento ed alle eventuali gallerie commerciali; superficie territoriale dell'ambito dell'intervento;

dimensioni del lotto di pertinenza dell'insediamento;

descrizione dettagliata del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi così come prescritto dall'art. 12 della L.R. 24/99;

b.2): tavola riepilogativa progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno delle relative superfici in scala non inferiore a 1:500;

- 3) relazione stragiudiziale, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri la conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune;
- 4) certificato di destinazione urbanistica relativo all'area o all'immobile interessato;
- 5) copie di eventuali convenzioni o atti di impegno unilaterale già sottoscritti;
- 6) idonea documentazione relativa all'impatto sulla viabilità corredata da soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale attraverso il controllo e la correzione di eventuali parametri negativi.
- 7) All'istanza deve essere, altresì, allegata, anche sotto forma di autocertificazione, la seguente documentazione:
- dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all'iniziativa commer-

ziale in oggetto qualora il richiedente ne sia già in possesso;

- ogni autorizzazione, nullaosta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto alla istanza di autorizzazione di competenza di enti terzi (compreso il parere della commissione igienico-edilizia).

Tutta la documentazione va prodotta in duplice copia.

Art. 5 Adempimenti regionali

1. Il Settore Regionale Commercio entro 30 giorni dal ricevimento della istanza da parte del Comune provvede ai seguenti adempimenti:

- a) accerta la completezza della documentazione e qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione richiede all'interessato, interrompendo i tempi del procedimento, con le modalità che possono garantire la massima celerità, la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il trentesimo giorno successivo. Decorso inutilmente tale termine, qualora gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'intervento rispetto alla legge regionale n. 24/99 e Regolamento n. 4/01, ovvero agli atti di programmazione comunale, il Settore regionale Commercio provvede, nei 15 giorni successivi, alla dichiarazione di improcedibilità, da sottoporre alla conferenza dei servizi, per l'archiviazione della domanda; in ogni caso, sempre in sede di conferenza di servizi, si provvederà alla dichiarazione di improcedibilità qualora nella programmazione regionale non vi sia la previsione di una grande struttura nell'area provinciale di riferimento;
- b) provvede alla eventuale trasmissione agli uffici regionali competenti della documentazione relativa a particolari aspetti sui quali è necessario acquisire un parere tecnico;
- c) comunica al comune l'assenso alla convocazione, con le modalità di cui al successivo art. 8, entro il mese successivo dall'avvenuta completezza della documentazione richiesta;
- d) provvede ai necessari adempimenti istruttori entro la data di svolgimento della Conferenza dei servizi;

- e) comunica tempestivamente al soggetto richiedente l'esito della Conferenza dei Servizi;
 - f) trasmette tempestivamente al Comune copia della deliberazione della Conferenza dei servizi ai fini del rilascio o diniego dell'autorizzazione.
3. La Regione, inoltre, con determina del Dirigente regionale, responsabile del Settore Commercio, fissa periodicamente il calendario delle Conferenze.
 4. Al dirigente regionale, responsabile del Settore Commercio, è riservato il compito di coordinare le diverse conferenze dei servizi, predisponendo apposito ordine del giorno in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6 Adempimenti comunali

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, corredata dalla documentazione di cui al precedente art.5, provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica la domanda accertandone la completezza e, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, richiede, all'interessato, interrompendo i tempi del procedimento, le necessarie integrazioni, che dovranno pervenire nei 30 giorni successivi alla richiesta di integrazione;
 - b) verifica la sussistenza dei requisiti essenziali e della sottoscrizione della istanza;
 - c) qualora rilevi l'insussistenza di uno dei requisiti essenziali o l'irregolarità della documentazione, ne dichiara l'inammissibilità, comunicando in tal senso all'interessato, alla Regione ed alla Provincia;
 - d) provvede al riscontro con lettera indirizzata al richiedente, alla Regione ed alla Provincia, inviando ai partecipanti alla conferenza di servizio l'elenco della documentazione allegata. La data di ricevimento dell'istanza deve risultare espressamente dalla lettera di riscontro;
 - e) provvede ai necessari adempimenti istruttori entro la data di svolgimento della Conferenza dei servizi, convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art.5, lett. c) e con le modalità previste dal successivo art. 8;
 - f) provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione di diniego, ai sensi del successivo art. 12.

Art. 7**Adempimenti provinciali**

1. L'Amministrazione Provinciale interessata, sulla base delle proprie competenze e in conformità ai principi enunciati dalla norma nazionale e regionale vigente ai fini dell'espressione del parere finale esamina la documentazione ricevuta dal Comune competente e predispose la relazione tecnica di cui al successivo art. 9, comma 5, lett. a).

Art. 8**Convocazione della conferenza da parte della Regione**

1. Il Settore Regionale Commercio provvede a comunicare la data della convocazione della conferenza, che ha luogo nel corso del mese successivo alla data di trasmissione della domanda. Il comune procedente convoca, presso la Regione Puglia, Settore Commercio, la conferenza con apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Regione, alla Provincia ed ai soggetti a partecipazione facoltativa.
2. La comunicazione della convocazione della conferenza dovrà essere altresì trasmessa da parte del comune procedente con lettera raccomandata al soggetto richiedente.

Art. 9**Svolgimento della conferenza**

1. La conferenza di servizi si svolge in pubblica seduta, si apre alla data stabilita nella lettera di convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria.
2. Il Dirigente del Settore Regionale Commercio o suo delegato ricopre la carica di Presidente della Conferenza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore regionale Commercio.
4. Il segretario verifica la presenza e la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli altri organismi a partecipazione facoltativa.
5. La conferenza di servizi, acquisiti gli atti di rito, si svolge con le seguenti modalità:
 - a) i relatori tecnici, come definiti all'articolo 2, comma 3), illustrano le relazioni istruttorie, da

redigere per iscritto e controfirmata dal responsabile del procedimento, afferenti alle procedure di competenza delle Amministrazioni a partecipazione obbligatoria;

- b) il rappresentante dell'amministrazione competente, sulla base delle indicazioni fornite nella relazione tecnica, esprime la propria valutazione decidendo nel merito; la decisione dovrà essere adeguatamente motivata;
- c) assunte le predette decisioni di competenza delle singole Amministrazioni a partecipazione obbligatoria, la conferenza di servizi, sulla base delle relazioni istruttorie prodotte dalle amministrazioni partecipanti, esamina la richiesta di autorizzazione commerciale. I soggetti partecipanti a norma dell'art. 3 possono intervenire al termine dell'illustrazione delle predette relazioni. Esaurita la discussione, la conferenza delibera in merito nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 10.

Art. 10**Deliberazione della conferenza di servizi**

1. La deliberazione della conferenza di servizi relativa all'autorizzazione commerciale è adottata a maggioranza degli aventi diritto entro 90 giorni dalla data di convocazione della conferenza si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza, senza giustificato motivo. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
2. La deliberazione costituisce presupposto del rilascio delle relative autorizzazioni commerciali ed è vincolante per il rilascio delle stesse.
3. L'autorizzazione è rilasciata utilizzando la modulistica di cui all'art.10, comma 5, del D.lg.vo n. 114/98.

Art. 11**Processo verbale**

1. Le operazioni di svolgimento della conferenza di servizi devono essere verbalizzate in apposito processo verbale, redatto dal segretario.
2. Dal processo verbale di cui al comma 1 devono risultare:

- a) l'indicazione dei rappresentanti delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria nonché degli altri soggetti convocati, con menzione della relativa presenza, ovvero assenza, e degli eventuali supplenti;
 - b) l'oggetto in riferimento al quale la conferenza è stata convocata;
 - c) tutte le procedure di competenza dei soggetti convocati;
 - d) le eventuali osservazioni dei soggetti partecipanti a titolo consultivo;
 - e) le decisioni e la deliberazione assunte con l'indicazione delle relative motivazioni da cui emerga l'eventuale parere negativo espresso dalla Regione;
 - f) l'allegazione degli atti di legittimazione di ciascun rappresentante dei soggetti partecipanti.
3. Il verbale deve essere sottoscritto esclusivamente dai soggetti a partecipazione obbligatoria.
 4. Al verbale devono essere allegate, come parte integrante, le relazioni tecniche di cui al precedente articolo 9.
 5. Copia del processo verbale viene inviata dal Settore Regionale Commercio a tutti i soggetti partecipanti alla conferenza.

Art. 12

Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione

1. In caso di esito positivo della conferenza, il Comune provvede al rilascio della richiesta autorizzazione, sulla base della deliberazione della conferenza di servizi ed entro il 30° giorno dalla data della deliberazione medesima.
2. Il responsabile procede, altresì, alla trasmissione di copia dell'autorizzazione al Settore regionale Commercio.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998, qualora la conferenza abbia deliberato in senso negativo in ordine alla richiesta di autorizzazione commerciale, il relativo provvedimento di diniego, emesso dal

Comune competente, va comunicato al richiedente entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il suddetto termine, l'istanza di autorizzazione deve ritenersi accolta.

Art. 13

Accesso alla documentazione

1. I soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento deliberativo della conferenza di servizi secondo le procedure della Legge 241/90, e successive modificazioni.
2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento ovvero alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.
3. Il responsabile del procedimento nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n. 352.

Art. 14

Disposizioni transitorie

Le domande eventualmente già trasmesse alla Regione o già pervenute al Comune alla data di pubblicazione del presente provvedimento, devono essere adeguate alle presenti disposizioni nei termini di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 24/99:

Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione e/o regolarizzazione da parte del Comune.

